SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 192**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 50:

Cassa di risparmio in Bologna:

Credito fondiario

Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 31 luglio 1991.
Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1991.

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 luglio 1991.
Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 agosto 1991, n. 260.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quando disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.411.000.000 per l'anno 1991, in L. 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA.

La Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela intendono regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e desiderando tutelare i diritti delle persone che sono state assoggettate ai sistemi di sicurezza sociale di uno o di entrambi i Paesi, hanno concordato di stipulare la seguente convenzione:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si stabiliscono le seguenti definizioni:

a) «legislazione»: indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 2 della presente convenzione;

b) «autorità competente»: indica:

in Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità;

in Venezuela, il Ministero del lavoro;

c) «istituzione»: indica l'organismo o l'autorità responsabile dell'applicazione delle legislazioni di cui all'art. 2;

d) «istituzione competente»: indica l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli ed i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale istituzione si trova;

e) «lavoratori»: indica le persone che, esercitando o avendo esercitato una attività indipendente o dipendente, sono o sono stati assoggettati, alle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione;

f) «periodi assicurazione»: indica i periodi di contribuzione o i periodi assimilati considerati quali periodi di contribuzione da ciascuna legislazione;

g) «prestazioni»: indica le prestazioni che possono essere erogate in base alle legislazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.

2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.

Art. 2.

Campo di applicazione per materia

1. La presente convenzione si applica:

A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di:

a) incapacità temporanea;
b) incapacità parziale o invalidità;
c) vecchiaia;
d) superstiti;
e) assegno per morte.

B) Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;

c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;

d) l'assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche.

2. La presente convenzione si applica altresì alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1.

3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorità competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.

Art. 3.

Campo di applicazione personale

La presente convenzione si applica alle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari aventi diritto.

Art. 4.

Eguaglianza di trattamento

I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la presente convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, salvo quanto disposto nell'articolo 11.

Art. 5.

Legislazione applicabile

1. I lavoratori cui si applica la presente convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio svolgono l'attività lavorativa, salvo quanto diversamente previsto nei successivi paragrafi.

2. Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro a carattere temporaneo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato per la durata di ventiquattro mesi. Se il lavoro si dovesse prolungare oltre tale termine, le autorità competenti delle due parti, di comune accordo, potranno autorizzare la proroga di tale situazione per un ulteriore periodo che non potrà eccedere dodici mesi.

3. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa.

4. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato al lavoratori occupati in operazioni di carico, scarico e riparazione della nave, o nel porto, sono soggetti alla legislazione dello Stato a cui appartiene il porto.

5. I dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono.

6. Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, nonché il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolamentati dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

7. I lavoratori al servizio privato ed esclusivo delle persone menzionate nel paragrafo 6, se sono cittadini dello Stato accreditante, potranno optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato o dell'altro. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa nel territorio dello Stato in cui si svolge tale attività.

Art. 6.

Prestazioni ai residenti all'estero

Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato contraente saranno corrisposte integralmente e senza alcuna limitazione ai titolari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Art. 7.

Totalizzazione

1. Ai fini della acquisizione, mantenimento o recupero del diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi di tale legislazione, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non vi sia doppia contribuzione nel medesimo periodo.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle pensioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a pensione si totalizzano soltanto i periodi compiuti in un

regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione.

Se nonostante la totalizzazione non sorge alcun diritto a pensione nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a pensione nel regime generale.

Art. 8.

Calcolo delle pensioni

1. Se il diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente sorge senza il ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente di questo Stato determina l'importo della pensione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Questa disposizione si applica anche se l'istituzione dell'altro Stato contraente calcola la pensione a proprio carico secondo le disposizioni del successivo paragrafo 2.

2. Se il diritto a pensione non sorge sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato totalizza detti periodi con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, determinando l'importo della pensione a proprio carico secondo le seguenti disposizioni:

a) determina l'importo teorico della pensione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica;

b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della pensione cui l'interessato ha diritto, riducendo l'importo di cui alla lettera *a*) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;

c) se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima di assicurazione per il calcolo di una prestazione completa, nel totalizzare i periodi di assicurazione, l'istituzione competente applicherà la medesima regola e conseguentemente prenderà in considerazione i periodi di assicurazione nei limiti di detta durata massima.

3. Se la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno, non trova applicazione la totalizzazione di cui all'art. 7. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente nella misura necessaria per l'acquisizione del diritto e per il calcolo della pensione ai sensi della legislazione che essa applica.

4. Le ulteriori disposizioni necessarie per l'effettuazione del calcolo della pensione teorica e per la determinazione della quota parte di pensione a carico di ciascun Stato contraente verranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'art. 17.

Art. 9.

Assicurazione volontaria o facoltativa

Ai fini dell'applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.

Capitolo II

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITÀ

Art. 10.

Le prestazioni economiche di malattia e maternità sono a carico dell'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile al lavoratore in conformità all'art. 5 della presente convenzione.

Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, se necessario, si farà ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione secondo le regole dell'art. 7.

Capitolo III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 11.

Prestazioni nell'altro Stato

1. I lavoratori inviati nel territorio dell'altro Stato per svolgere un lavoro temporaneo e che rimangano vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante tale permanenza temporanea, avranno diritto alle relative prestazioni in natura, a carico dell'istituzione competente di questo Stato e secondo la legislazione che questa applica.

2. I lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, che successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni trasferiscono la propria residenza definitiva nell'altro Stato contraente di cui sono cittadini, avranno diritto a fruire delle prestazioni in natura a carico dell'istituzione del luogo di nuova residenza, secondo la legislazione che questa applica.

Art. 12.

Prestazioni per malattie professionali

Se il lavoratore, vittima di una malattia professionale, ha svolto sotto la legislazione dei due Stati contraenti una attività lavorativa che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio l'attività in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione. Se le condizioni non sono soddisfatte, i diritti a prestazioni saranno esaminati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente che, se del caso, ne assumerà l'onere.

Art. 13.

Aggravamento di una malattia professionale

In caso di aggravamento di una malattia professionale, per la quale un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un

indennizzo ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, se il beneficiario risiede nel territorio dell'altro Stato, sono applicabili le seguenti disposizioni:

A) se il lavoratore non ha svolto, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, un'attività professionale suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;

B) se il lavoratore ha svolto una attività sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, suscettibile di causare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato sarà tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.

L'istituzione competente del secondo Stato concederà al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero spettate prima dell'aggravamento. Tale supplemento sarà concesso in base alle disposizioni della legislazione del secondo Stato, come se la malattia considerata fosse sorta sotto la legislazione di questo Stato.

Art. 14.

Valutazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali pregresse

Ai fini della valutazione del grado di inabilità risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o venezuelana, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente saranno presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 15.

Assimilazione dei periodi di assicurazione

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle prestazioni disciplinate nel capitolo I del titolo II della presente convenzione alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alle prestazioni, tale condizione si considera soddisfatta se a tale momento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o è pensionato in base a tale legislazione.

Art. 16.

Decorrenza dei diritti

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, ma comunque non prima dell'entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni non potrà avvenire con effetto retroattivo.

2. I periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che sono riconosciute in base alla stessa. Ciò nonostante la istituzione del Venezuela non riconoscerà periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1967.

Art. 17.

Accordi amministrativi

Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in accordi di natura amministrativa le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.

Art. 18.

Commissione mista

1. Se lo riterranno opportuno, le parti contraenti potranno istituire una commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle parti stesse, che avrà le seguenti funzioni:

a) verificare l'applicazione della presente convenzione e degli accordi amministrativi;

b) concordare e disporre tutti i procedimenti amministrativi e l'uso di formulari idonei per una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione delle disposizioni menzionate;

c) dare pareri alle autorità competenti quando queste lo richiedono o di propria iniziativa, relativamente alla applicazione di detti atti;

d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le autorità competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in vigore;

e) realizzare ogni altra funzione relativa alla applicazione e alla interpretazione della convenzione.

2. La commissione mista potrà riunirsi in Italia o in Venezuela.

Art. 19.

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni concernenti leggi, regolamenti e ogni altro provvedimento che possano influire sulla applicazione della presente convenzione.

2. Le istituzioni competenti dei due Stati contraenti si comunicano tutte le informazioni necessarie alla applicazione della presente convenzione.

Art. 20.

Pagamento delle prestazioni

1. Le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente effettueranno direttamente i pagamenti delle prestazioni dovute ai beneficiari residenti nell'altro Stato contraente.

2. Le istituzioni debitrici di prestazioni si libereranno validamente delle obbligazioni effettuando i pagamenti nella moneta del proprio Stato.

Art. 21.

Presentazione di domande, istanze, documenti e ricorsi

1. Le domande, istanze o ricorsi che debbono essere presentati entro un termine alle autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso valore se sono presentate entro lo stesso termine alle autorità competenti o alle istituzioni dell'altro Stato.

2. L'autorità o l'istituzione che riceve i documenti li verifica secondo le norme che saranno stabilite nell'accordo amministrativo, rilascerà ricevuta all'interessato e trasmetterà senza indugio la documentazione all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato.

3. Le domande, istanze o ricorsi presentati in uno o nell'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente articolo, non potranno essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

4. La domanda di prestazioni presentata all'istituzione competente di uno Stato contraente sarà considerata come domanda presentata all'istituzione competente dell'altro Stato, sempre che il lavoratore chieda esplicitamente la concessione delle prestazioni spettanti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.

Art. 22.

Perizie medico-legali

1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, è tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medico-legali necessari per la concessione, da parte dell'istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.

Art. 23

Esenzioni e convalida di documenti

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente convenzione.

2. Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

3. I documenti legalizzati dalle autorità o istituzioni competenti di uno Stato contraente saranno considerati validi dalle corrispondenti autorità, istituzioni o organismi competenti dell'altro Stato contraente.

Art. 24.

Soluzione delle controversie

Le controversie che possono nascere nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno risolte per quanto possibile dalle autorità competenti delle due parti. Le controversie che persistono saranno risolte per via diplomatica.

Art. 25.

Verifica e revisione

Le parti contraenti convengono di verificare le condizioni di equilibrio delle obbligazioni reciprocamente assunte allo scadere di tre anni dall'entrata in vigore della convenzione e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e dei risultati conseguiti. Convengono, altresì, di procedere, al momento opportuno, alla revisione della convenzione.

Art. 26.

Ratifica, entrata in vigore, cessazione

1. La presente convenzione sarà ratificata da entrambe le parti contraenti in conformità alle rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente convenzione viene stabilita per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e verrà prorogata automaticamente di anno in anno, salvo denuncia che deve essere notificata sei mesi prima della scadenza di detto termine.

3. Dopo che la convenzione avrà cessato di produrre effetti, i diritti acquisiti saranno mantenuti e i diritti in corso di riconoscimento saranno determinati in conformità alle disposizioni della convenzione.

In fede di che i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma il giorno 7 del mese di giugno del millenovecentottantotto in duplice esemplare, ciascuno nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i testi egualmente fede.

per il Governo della Repubblica italiana
il Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Sen. SUSANNA AGNELLI

per il Governo della Repubblica del Venezuela
il Ministro degli affari esteri
Dr. GERMAN NAVA CARRILLO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2465):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 ottobre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 gennaio 1991.

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 1991 (atto n. 2465/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5488):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1991), con pareri delle commissioni I, V, XI E XII.

Esaminato dalla III commissione il 16 maggio 1991.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1991 (atto n. 5488/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1991.

91G0296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1990, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca-Massa Carrara, eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1990, di un commissario governativo nella persona del rag. Giorgio Simongini;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 1990, con il quale si è provveduto a prorogare detta gestione commissariale al 31 dicembre 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca-Massa Carrara si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca-Massa Carrara - Società cooperativa a responsabilità limitata, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dottor Narciso Bernardini è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3701

DECRETO 8 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1991, di un commissario governativo nella persona del dott. Hiram Marsilii;

Atteso che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa e l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 1990 non fa che confermare la situazione esposta;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Hiram Marsilii è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate a titolari del servizio di riscossione delle province di Cosenza, Milano, Napoli e Sassari.

Con decreto ministeriale n. 1/6768 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.142.487.500, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 2.284.975.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.309.522.490 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6367 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 95.579.549.100, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 106.199.499.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 106.217.495.394 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/7202 del 4 luglio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.182.053.250, pari al 80% dell'importo di L. 2.727.566.563, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.752.865.957 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6508 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.752.812.143, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.771.028.488 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A3700

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto ministeriale 17 aprile 1991, relativo all'aggiornamento del formulario nazionale della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto 2 agosto 1991 il Ministero della sanità, a rettifica del decreto ministeriale 17 aprile 1991 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 1991, ha chiarito che è stata eliminata dal formulario nazionale della IX edizione della Farmacopea ufficiale non la monografia «Valeriana estratto secco compresse *rivestite* 50 mg» (la quale, pertanto, rimane vigente), ma la monografia «Valeriana estratto secco compresse - 50 mg». L'esclusione di quest'ultima dal formulario ha decorrenza dal 28 settembre 1991, giorno di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 1991.

91A3720

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1991

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.057	Disinclor	Tipomark	18- 3-1991
16.105	Rexton Programma PP4	Marcon	24- 5-1991
16.106	Rexton F80-H	Marcon	24- 5-1991
16.107	Rexton Mini primo CE-Mild	Marcon	24- 5-1991
16.158	Mikrozid	Winthrop Maggioni	18- 2-1991
16.254	Rhythmyx mod. 501	For Hospital	3- 4-1991
16.289	Adattatore mod. Ada	Medico	18- 3-1991
16.300	Prolunga impiantabile mod. PRO	Medico	18- 3-1991
16.307	Novapath immunoblot Assay	Bio-Rad Labs	7- 6-1991
16.364	Scanlan Surg-I-Paws	Unotec	24- 5-1991
16.365	Scanlan A/C Locators	Unotec	24- 5-1991
16.366	Scanlan Surg-I-Loops	Unotec	24- 5-1991
16.376	No Pic/01/88	Candioli	27- 6-1991
16.377	No Pic/02/88	Candioli	27- 6-1991
16.389	Catetere terminale per derivazione peritoneo-giugulare	Labianca	18- 2-1991
16.415	Elettrocat. per stimol. card. definitiva serie 100 modd. 133P - 135P - 133FP - 135FP	Tecnogamma	18- 2-1991
16.416	Elettrocat. per stimol. card. definitiva serie 100 modd. 133 - 135 - 133T - 135T	Tecnogamma	18- 2-1991
16.417	Elettrocat. per stimol. card. definitiva serie 100 modd. 103 - 105 - 103F - 105F	Tecnogamma	18- 2-1991
16.470	Adattatore ACU 27	Ela Medical	24- 5-1991
16.514	Valvola Medos-Hakim	Vega	24- 5-1991
16.517	Free Dog	Falp	24- 5-1991
16.519	Substral insetticida spray	Dom sementi	24- 5-1991
16.525	Pirquet IMS 49	Biotec	13- 6-1991
16.526	Pirquet IMS 49 J	Biotec	13- 6-1991
16.532	Bromratclor	Mida	18- 3-1991
16.539	Pepti-Lav-1-2	Midy	18- 2-1991
16.547	Today	Wyeth	18- 2-1991
16.552	I.R.C./88 lozione	Candioli	18- 2-1991
16.556	Prevent	Brent Chemicals	18- 3-1991
16.557	Omni II	Omnimedical	3- 4-1991
16.562	Iodaine	S.C.T.	3- 4-1991
16.563	FD 330 aerosol	S.D.M.	13- 6-1991
16.565	Protesi esofagea	Amplimedical	18- 2-1991
16.580	Star 42 PP-SP	Audiotronics	24- 5-1991
16.582	Tappo endomidollare riassorbib.	Howmedica	18- 2-1991
16.583	Star 33 PP-ANR	Audiotronics	24- 5-1991
16.611	Medflow 102	Samed	18- 2-1991
16.614	Bio 90	Docteur nature	24- 5-1991
16.615	Medflow 101	Samed	18- 2-1991
16.616	Leeds-Keio	Pfizer italiana	18- 2-1991
16.618	Sove-bil	Soveta	18- 2-1991

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.620	Cateteri per cinbolectomia	Tecnogamma	18- 2-1991
16.621	Lymphangiography set	Hospital service	18- 2-1991
16.632	Irgasan 0.5	Ciba-Geigy	24- 5-1991
16.633	56.209	Reckitt e Colman	24- 5-1991
16.634	Toxavit pasta	Castrini	13- 6-1991
16.640	Divosan	Diversey	18- 3-1991
16.642	Quinoblac	Dox-Al Italia	24- 5-1991
16.649	Set drenaggio naso biliare	Amplimedical	18- 2-1991
16.651	Medblood 104	Samed	18- 3-1991
16.653	Nephrex HD	Ethicon	24- 5-1991
16.654	Almos	Alma chimica	18- 2-1991
16.659	Sidis	Cosidis	3- 4-1991
16.660	Ginoxil	Lab. ricerche dermocosm.	18- 3-1991
16.665	Neroform	Ecoform	24- 5-1991
16.668	Iodoseptil K 50	Farmec	24- 5-1991
16.669	Iodoseptil K 80	Farmec	24- 5-1991
16.672	Otturatore surflo	Terumo	18- 3-1991
16.673	Eurostar Vcc	Audiotronics	13- 6-1991
16.674	Eurostar super	Audiotronics	13- 6-1991
16.675	Star 42 PP-AI	Audiotronics	13- 6-1991
16.676	Du Pont HIV-1 HIV-2 Elisa	Sclavo	24- 5-1991
16.680	Wellcozyme HIV 1 e 2	Wellcome Italia	3- 4-1991
16.681	Patch Biocrom	European medical supply	3- 4-1991
16.682	Rexton mini primo + PP-O-GC	Marcon	27- 6-1991
16.683	Rexton mini primo + PP-I-GC	Marcon	27- 6-1991
16.684	Vicklen 31	Vick international	18- 2-1991
16.685	Intradyn	Braun	18- 3-1991
16.686	Nephrofix initial puncture set	Braun	18- 3-1991
16.687	Certofix paed.	Braun	18- 3-1991
16.688	Vape magic	Guaber	18- 3-1991
16.690	Siringa Sim	Sim Italia	24- 5-1991
16.691	Catetere per dilatazione	Sevit	24- 5-1991
16.692	Set monouso per gluco-day	Ampliscientifica	24- 5-1991
16.693	Raid notte antizanzare liquido	Johnson Wax	18- 3-1991
16.695	Cardioplegy reservroir	E.M.S.	3- 4-1991
16.696	Transfuzamm	E.M.S.	3- 4-1991
16.698	Uredrain Stent	Hospital service	24- 5-1991
16.699	Uredrain retto-pigtail	Hospital service	24- 5-1991
16.700	Uredrain malecot	Hospital service	24- 5-1991
16.701	Silidrain Malecot	Hospital service	24- 5-1991
16.702	Silidrain Cholangiostomy	Hospital service	24- 5-1991
16.703	Polidrain retto-pigtail	Hospital service	24- 5-1991
16.704	Flower catheter	Hospital service	24- 5-1991
16.705	Set per colangiografia	Hospital service	24- 5-1991
16.706	Operative cholangiogram catheter	Hospital service	24- 5-1991
16.707	Uredrain pigtail 2 vie	Hospital service	24- 5-1991
16.708	Angioline pigtail-Hook-Cobra-Judins-Sons	Hospital service	24- 5-1991
16.709	Porrivis	Vis medicatrix naturae	24- 5-1991
16.710	Elite TM	Schiapparelli medtronic	18- 3-1991
16.711	Salvelox sapone disinfettante	Manetti Roberts	24- 5-1991
16.712	Salvelox deterg. liquid. disinfettante	Manetti Roberts	24- 5-1991
16.713	Salvelox soluzione disinfettante	Manetti Roberts	24- 5-1991

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.715	Catetere per ecografia endoarter.	Iris	24- 5-1991
16.716	Bellovac	Iris	24- 5-1991
16.718	Vickdermo 029 Gel antisettico	S.A.L.F.	24- 5-1991
16.179	Kit per gastrostomia	Bard	24- 5-1991
16.721	Set introduttori per Z-stent	Cook Italia	24- 5-1991
16.722	Filtri spiraflo AFT	Sorin biomedica emodial.	24- 5-1991
16.723	Kit mini epidurale	Sherwood Italia medical	24- 5-1991
16.724	Cannule per cadioplegia	3M Italia	24- 5-1991
16.726	Rubinetti e adattatori plastica	Cook Italia	24- 5-1991
16.727	Bicarbon protesi meccanica bileaflet nei diversi tipi	Sorin biomedica	18- 3-1991
16.728	Set introduzione filtri per vena cava	Cook Italia	24- 5-1991
16.729	Spirali per embolizzaz. Gianturco Hilal	Cook Italia	24- 5-1991
16.730	Uresil-Vascu flo	Frau medica	27- 6-1991
16.731	Uresil Chole cath	Frau medica	27- 6-1991
16.732	Elettrocatetere endocardico	C.B. elettronica	13- 6-1991
16.733	Elettrocatetere transesofageo nasale	C.B. Elettronica	24- 5-1991
16.737	Catetere per PTCA III	Cordis	24- 5-1991
16.738	Guida angiografica	Vega	7- 6-1991
16.739	Iodocid 1 soluzione	Bergamon	18- 3-1991
16.740	Iodocid 5 soluzione	Bergamon	18- 3-1991
16.741	Iodocid 10 soluzione	Bergamon	18- 3-1991
16.742	Iodocid 1 detergente	Bergamon	18- 3-1991
16.743	Iodocid 5 detergente	Bergamon	18- 3-1991
16.744	Set per nutrizione enterale	DKS-Loversan	24- 5-1991
16.745	Raccordi per anestesia e rianimazione PVC	Harol	3- 4-1991
16.746	Rexton astro PP-O/PC	Marcon	7- 6-1991
16.747	Tipstop	Hospal	24- 5-1991
16.748	Set maschere ossigenoterapia Gambro Soxil	Soxil	3- 4-1991
16.749	Catetere di tenckhoff	Anpax	24- 5-1991
16.750	Lady and man Gel	Germo	24- 5-1991
16.751	Lady and man lavanda	Germo	24- 5-1991
16.752	Catetere per angiografia in poliuretano	CO.ME.SA.	24- 5-1991
16.753	Cannula Guedel non sterile	Sim Italia	24- 5-1991
16.754	Cannula Guedel sterile	Sim Italia	24- 5-1991
16.755	Catetere impiantabile serb. accesso per via arteriosa, venosa e peritoneale	Lab. Bruneau	24- 5-1991
16.756	Catetere per angiografia in polietilene	CO.ME.SA.	24- 5-1991
16.757	Eco 90	Leica	24- 5-1991
16.758	Ecothrin	Leica	24- 5-1991
16.762	Abacide 48E	Leica	24- 5-1991
16.765	Virkon	General Medical Supply	18- 3-1991
16.766	Coloshield Kit	Iris	24- 5-1991
16.767	Deaflux	D.E.A.S.	7- 6-1991
16.781	Carbomal	Entomit	24- 5-1991
16.783	Canfora della tigre tavolette e polvere	Lincon italiana	24- 5-1991
16.789	Leymed palloni antistatici gomma nera	Unotec	24- 5-1991
16.790	Leymed cannule guedel gomma nera	Unotec	24- 5-1991
16.791	Leymed maschere facciali antistatiche per anestesia gomma nera	Unotec	24- 5-1991
16.792	Scanlan Vascu-statts II	Unotec	24- 5-1991

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.801	S 200	Sorin	24- 5-1991
16.802	Pad Plus	B.B.S.	27- 6-1991
16.803	TPK 300	Tipomark	27- 6-1991
16.805	Pollux	Ital-Agro	24- 5-1991
16.806	Safecath	Biomedica italiana	27- 6-1991
16.807	Set per nutrizione parenterale	DKS Loversan	24- 5-1991
16.809	Raccordi per anestesia e rianimazione policarbonato	Harol	24- 5-1991
16.810	Maschera anatomica per ventilaz.	Harol	24- 5-1991
16.811	Pallone rianimanual per rianimaz.	Harol	24- 5-1991
16.814	Polisin	Sincom	27- 6-1991
16.820	Epi-Kit	Soveta	13- 6-1991
16.826	Neocid plus	Zobele	24- 5-1991
16.827	Cap. 8501-8500	Schiapparelli medtronic	7- 6-1991
16.828	Cateteri vascolari o spinali	Schiapparelli medtronic	7- 6-1991
16.829	Leymed tubi corrugati antistatici gomma nera	Unotec	27- 6-1991
16.830	Spira no mat	Zobele	24- 5-1991
16.832	Spira trenta notti	Zobele	24- 5-1991

91A3721

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza

Con decreto ministeriale 23 luglio 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 8, 9, 13, 21, 25 e 41 dello statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria, con sede in Vicenza.

91A3698

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1991 l'avv. Alberto Cavaliere, via Cosseria, 1, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzioni Unione di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nereto (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 marzo 1989 in sostituzione dell'avv. Biagio Di Giovine, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1991 il dott. Claudio Piattella, corso della Repubblica, 92, Latina, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Leveri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 ottobre 1972 in sostituzione del dott. Alberto Lauretti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1991, Roberto Baiocchini, via Sannio, 79, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Vello d'Oro - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 maggio 1987 in sostituzione della dott.ssa Elvira Matarozzi, dimissionaria.

91A3699

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda

Giusto quanto previsto dall'art. 175-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 12 agosto 1991 negli uffici dei comuni di Olbia, Loiri, Telti (provincia di Sassari).

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e ai decreti ministeriali (previsti dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 10 marzo 1975 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 1° aprile 1975.

Il presente avviso sostituisce, limitatamente ai comuni di Olbia, Loiri e Telti il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 del 10 maggio 1991.

91A3683

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.7707-XV-J del 22 giugno 1991 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac, Fiscio e Botto» che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3680

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6459-XV-J del 19 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore elettrico M84» che la società FIAT CIEI S.p.a. — Divisione Borletti FB — intende importare dalla Società I.C.I. Aerospace (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6454-XV-J del 19 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula di percussione M54», che la società FIAT CIEI S.p.a. — Divisione Borletti FB — intende importare dalla Società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.), in Survilliers (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 6457-XV-J del 17 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M 35», che la Società FIAT CIEI S.p.a. — Divisione Borletti FB — intende importare dalla Società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.), in Survilliers (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6456-XV-J del 18 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula innescante», che la Società FIAT CIEI S.p.a. - Divisione Borletti FB intende importare dalla Società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.), in Survilliers (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6453-XV-J del 18 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M99», che la Società FIAT CIEI S.p.a. — Divisione Borletti FB — intende importare dalla Società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.), in Survilliers (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3679

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189